

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019

### TASI ANNO 2019

#### MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

Entro il **17 giugno 2019** deve essere effettuato il pagamento della prima rata IMU E TASI dovuta per l'anno d'imposta 2019.

**IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2019** deve essere effettuato in due rate secondo le seguenti modalità':

**1 - la prima rata** entro il **17 giugno 2019**, a titolo di acconto.

**2 - la seconda rata** entro il **16 dicembre 2019** a saldo dell'imposta calcolata con le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2019, detratto l'acconto già versato.

Per l'anno **2019**, sono confermate le aliquote **IMU** stabilite nel 2018, secondo la seguente tabella:

#### ALIQUOTE IMU

<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni</li></ul>	<b>0,90 per cento</b>
<b>ALIQUOTA ORDINARIA RIDOTTA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Per l'immobile concesso in uso gratuito a familiare in linea retta di primo grado (ai sensi dell'art. 9B del Regolamento per l'applicazione della IUC e dell' art. 13 comma 2 del D. L. n. 201/2011 convertito in L.214 del 22/12/2011 e successive modificazioni)</li></ul>	<b>0,56 per cento</b>
<b>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze</li></ul>	<b>0,60 per cento</b>

#### **SI RICORDA CHE :**

L'aliquota ridotta pari a 0,56%, prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli), è applicabile a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

- l'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;
  - il soggetto concedente deve essere residente nel Comune di Castel di Lama ;
  - la rendita risultante in catasto, dell'immobile concesso in comodato non deve eccedere il valore di 500,00 euro. In caso di più unità concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta, l'agevolazione è applicata ad **una sola unità immobiliare**.
  - i soggetti passivi interessati dovranno attestare, pena l'esclusione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per usufruire dell'aliquota IMU ridotta, mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti, sulla base del modello predisposto dall'Ufficio Tributi dell'Ente;
  - la predetta dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine di scadenza della prima rata dell'anno di riferimento dell'imposta; tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo.
- In base alla legge di **Stabilità 2016** (L. n. 208/2015, pubblicata nella G.U. n. 302 del 30/12/2015) la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, **il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione.**

#### **SI EVIDENZIA INOLTRE CHE :**

- Limitatamente ai singoli soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 24/8/2016, che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16/12/2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31/12/2020.
- A tal fine va presentata dichiarazione all'Ufficio Tributi utilizzando il modello "Inagibilità o inabitabilità ed inutilizzo – Terremoto" disponibile anche nella "Modulistica" della pagina IMU del sito comunale

## TASI 2019

– L'art.1 comma 14 lettera a) della Legge di Stabilità 2016 ( L. n. 208/2015, pubblicata nella G.U. n. 302 del 30/12/2015) ha esentato l'applicazione della TASI sull'Abitazione principale e pertinenze.

### ALIQUOTE TASI

<ul style="list-style-type: none"><li>• Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art.13, comma 2 lettera a) c) e d) del decreto legge n.201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;</li><li>• La quota del 20% del soggetto che occupa l'immobile in locazione o concessa in uso gratuito a parenti di 1^grado, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento Comunale IUC, sempre che l'occupante vi abbia trasferito la propria residenza.</li></ul>	<b>ESENTE</b> <b>Art. 1 Comma 14 lettera a)</b> <b>Legge 208/2015</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Immobili diversi da abitazioni Principali e relative Pertinenze e per le aree edificabili come definite e dichiarate ai fini IMU.</li></ul>	<b>ALIQUOTA 1,5 per mille</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è stata determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6,00 (sei) per mille.</li></ul>	<b>ALIQUOTA "0"(zero) per mille</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fabbricati rurali strumentali</li></ul>	<b>ALIQUOTA 1,0 per mille</b>

**BASE IMPONIBILE IMU E TASI: Rendita catastale rivalutata del 5% per moltiplicatore IMU**

**CODICI TRIBUTO** per la TASI i codici tributi utilizzabili sono quelli istituiti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione N.46/E del 24 aprile 2014. Per l'IMU i codici tributo sono gli stessi utilizzati anche nel 2015. Sono di seguito indicati:

Per i **versamenti I.M.U. da effettuare al Comune di CASTEL DI LAMA** il **codice catastale** è **C093** con i seguenti **codici tributi**:

- **3912** per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze
- **3918** per abitazioni concesse in uso gratuito
- **3918** altri fabbricati
- **3916** aree fabbricabili
- **3914** terreni agricoli
- **3930** cod. Comune Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
- **3925** cod. Stato Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Per i **versamenti TASI da effettuare al Comune di CASTEL DI LAMA** il **codice catastale è C093** con i seguenti **codici tributi**:

- **3959** per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- **3960** per le aree fabbricabili
- **3961** per gli altri fabbricati

Per eventuali chiarimenti ed informazioni si comunica che il Regolamento I.U.C. è pubblicato sul nostro sito [www.comune.casteldilama.ap.it](http://www.comune.casteldilama.ap.it) nella sezione IUC.